



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

ufficio segreteria

*Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
Anno 2014*

**SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI
MANDATARIO ELETTORALE
Adempimenti in materia**

L'articolo 13¹ della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", ha disposto l'introduzione di limiti

¹ Di seguito, le norme dell'art. 13 citato applicabili al comune di Castiglione del Lago, la cui popolazione è compresa fra 15.000 e 100.000 abitanti:

« Articolo 13. - *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.*

« 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 2.

« 3.

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

« 6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

« a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

« b) articolo 11;

« c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

« d) articolo 13;

« e) articolo 14;

« f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

« 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.»

massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Inoltre, lo stesso articolo ha esteso alle elezioni comunali alcuni adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, che disciplina le campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Con particolare riguardo a detti adempimenti, molteplici e delicati, la cui inosservanza può determinare l'applicazione di sanzioni anche molto elevate, si ricorda quanto segue:

- coloro che intendono candidarsi nelle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale (art. 7, comma 3, legge 515/1993);
- il candidato dichiara al Collegio Regionale di Garanzia, costituito presso la Corte d'Appello competente per territorio, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (a tale scopo, si può fare riferimento al modello allegato);
- nessun candidato può designare più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato;
- il mandatario dovrà effettuare la raccolta fondi esclusivamente tramite un conto corrente bancario o postale nella cui intestazione dovrà essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale del candidato nominativamente indicato;
- tutti i candidati, eletti e non eletti, entro tre mesi dall'ultima proclamazione, devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia la dichiarazione (art. 2 della legge 441/1982) ed il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti e alle spese sostenute, allegando, inoltre, gli estratti del conto corrente bancario e/o postale utilizzato;
- l'obbligo della dichiarazione (art. 2 della legge 441/1982, sancito dall'art. 7 comma 6 della legge 515/1993, e modificato dalla legge 06/07/2012 n. 96) riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo in denaro o servizi;
- le dichiarazioni ed i rendiconti depositati dai candidati, si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti al regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione (art. 14, comma 3 e 4 della legge 515/1993); nel caso in cui emergano delle irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare memorie e documenti;
- l'inosservanza delle disposizioni in materia, come la mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte dei candidati, comporta l'applicazione di gravi sanzioni pecuniarie e decadenziali (art. 15 della legge 515/1993);
- gli atti depositati devono essere corredati da una fotocopia del documento di identità del candidato;
- per avere ricevuta del deposito della documentazione è necessario produrre doppia copia della dichiarazione.

Maggiori informazioni sono contenute **nell'allegata nota**, pervenuta dalla Corte d'Appello di Perugia.

Infine, per ulteriori informazioni o per la normativa in materia, si può consultare l'indirizzo: <http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/it/electoralofficeuffgar.page> dove sono reperibili anche i modelli di riferimento per le dichiarazioni e il rendiconto.